

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2753

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAGGIONI, STEGAGNINI, TRABUCCHI***Presentata il 27 febbraio 1979*

Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali, sottufficiali e graduati delle forze armate decorati al valore militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta ha lo scopo di consentire a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati delle forze armate decorati al Valore Militare di conseguire una promozione, a titolo onorifico, nella riserva o nella riserva di complemento e nel congedo assoluto quale rinnovato segno di riconoscenza da parte della nazione verso coloro che servono la Patria con alto senso del dovere ed abnegazione.

Lo spirito della proposta è informato al duplice criterio di dare anche a questa benemerita categoria di combattenti un riconoscimento analogo a quello concesso ai combattenti della guerra 1915-1918 con legge 26 giugno 1969, n. 334 e, nella fattispecie, di eliminare la sensazione, larga-

mente avvertita tra i decorati al Valore Militare, che l'esemplare comportamento da essi tenuto in guerra non riscuote alcuna considerazione né apprezzamento nella coscienza etica nazionale.

Sotto questo profilo, infatti, la proposta vuole evidenziare il valore morale delle benemerite acquisizioni dei decorati al Valore Militare nella considerazione che il soprassoldo a vita connesso alle decorazioni in questione, nella situazione economica attuale, ha perduto di certo il suo originario significato di tangibile attestato di riconoscenza.

Il conferimento della promozione non comporta alcun onere finanziario perché la promozione onorifica non è computabile agli effetti economici.

Parimenti non si ravvisano turbative nei ruoli della riserva in quanto il personale beneficiario, per ragioni di età, non è suscettibile di richiamo o trattenimento in servizio, se non in qualche caso singolo estremamente eccezionale.

Infine la concessione della promozione proposta rimuoverebbe anche la sperequa-

zione operata dalla legge n. 536 del 1971 (Durand de La Penne) nei riguardi dei decorati al Valore che, nella grande maggioranza, non hanno fruito dei benefici previsti da detta legge per ragioni di età ed hanno, pertanto, ottenuto una sola promozione nell'ausiliaria o nella riserva per effetto della legge n. 1137 del 1955.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Agli ufficiali, sottufficiali e graduati che siano insigniti di una decorazione al Valore Militare è conferita, a domanda, ed a solo titolo onorifico, la promozione al grado superiore nella riserva o nella riserva di complemento o nel congedo assoluto.

Agli ufficiali provenienti dal servizio permanente, la promozione è concessa sempreché gli interessati non rivestano il grado massimo previsto per il ruolo normale del servizio permanente.

La promozione, priva di effetti economici, non comporta alcun onere finanziario ed è disposta con decreto del Ministro competente su domanda degli interessati diretta ai distretti militari od ai comandi territoriali di appartenenza, i quali provvederanno all'istruzione della relativa pratica.

Sono esclusi da detta promozione i combattenti della guerra 1915-1918, che hanno già beneficiato della legge 25 giugno 1969, n. 334.